



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO –**

DETERMINAZIONE N. 51 del 28.10.2020

Oggetto: proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia straordinaria dei locali del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, per le necessità connesse all'emergenza sanitaria da Covid 19, per la durata di n. 2 mesi, dall'01/11/2020 al 31/12/2020.

SMART CIG: ZC32DB1C3C

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 31.10.2020 andrà a scadere il contratto prot. n. 1069 del 25/09/2020, relativo al Servizio di pulizia straordinaria dei locali, in attuazione delle misure dell'“Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza Covid-19” tra i rappresentanti della Giustizia amministrativa e le OO.SS. pubblicato il 4.6.2020, dal 25/09/2020 al 31/10/2020, con la ditta Louis srl;
- sul portale www.acquistinretepa.it veniva pubblicata in data 27/10/2020 la news con la quale si rendeva nota l'attivazione del Lotto 14 della Convenzione FM 4, al fornitore RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.a;
- una apposita procedura negoziale avviata sul Mepa per l'affidamento diretto per 3 mesi del suddetto servizio è andata deserta, avendo dovuto procedere all'esclusione della ditta per carenza di un requisito di carattere generale;
- la superiore circostanza rende necessaria la proroga del contratto in scadenza, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'adesione alla suddetta Convenzione, che si stima presumibilmente non minore di n. 2 mesi;
- appare pertanto indispensabile disporre un'ulteriore proroga per tale periodo del contratto in oggetto a decorrere dal 1° novembre 2020, in ragione del fatto che l'odierna esclusione della ditta con cui si era avviata la trattativa diretta rende incompatibile, per la esiguità dei tempi, la ricerca di un'altra ditta con cui negoziare i termini del contratto in argomento;

VISTO il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

VISTO l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

VISTO altresì, il parere Anac n.33/2013 del 16/05/2013, secondo il quale per il tempo occorrente all'individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla proroga tecnica, in considerazione dell'esigenza, per fatti non dipendenti dalla stessa, di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

RITENUTO che appare opportuno ricorrere all'istituto della proroga tecnica al fine di assicurare la necessaria continuità nell'espletamento del servizio, oggetto del contratto in scadenza, nelle more della procedura di adesione alla Convenzione FM4;

RISCONTRATO che con nota in data odierna è stata comunicata alla ditta Louis srl la volontà di questa Amministrazione alla prosecuzione, dall'**01.11.2020 al 31.12.2020**, del servizio di pulizia straordinaria dei locali per le necessità connesse all'emergenza sanitaria da Covid 19, di cui al contratto prot. n. 1069 del 25/09/2020, stipulato agli stessi patti e condizioni economiche e contrattuali contenute nel contratto per il servizio di pulizia, presidio fisso di pulizia, disinfestazione di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 2445770 del 27/02/2020, e relativo Capitolato Speciale, intercorrente con la stessa ditta;

CONSIDERATO che il costo dei servizi per la durata di **n. 2 mesi**, in applicazione del vigente contratto, ammonta ad **€ 2.603,48 oltre ad € 572,77 per IVA al 22%, per complessivi € 3.176,25**;

VISTA la richiesta relativa al fabbisogno finanziario per l'anno 2021, comprendente anche le somme per il **cap. 2302**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

Per quanto sopra,

PROPONE

1. **di prorogare** per la durata di n. 2 mesi, dall'01/11/2020 al 31/12/2020, la scadenza del contratto prot. n. 1069 del 25/09/2020 relativo al servizio di pulizia straordinaria dei locali del Tribunale per le necessità connesse all' emergenza sanitaria da Covid 19 con la ditta Louis srl, con sede in Santa Lucia del Mela (ME) via Roma n. 83 C.F. 03209590839, per l'importo di **€ 2.603,48 oltre ad € 572,77 per IVA al 22%, per complessivi € 3.176,25;**
2. **di nominare** il dr. Ignazio Di Nino, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, quale responsabile del procedimento;
3. **di imputare** il costo del servizio pari a complessivi **€ 3.176,25, Iva compresa, sul capitolo 2302** dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e TT.AA.RR. per l'anno 2021;
4. **di nominare** quale Direttore dell'esecuzione la dipendente sig.ra Antonella Colli, a cui la presente determinazione deve essere trasmessa;
5. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i., nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale

